



ENTRO IL 30 NOVEMBRE IL VERSAMENTO DEL 2° ACCONTO IRES / IRAP PER GLI ENTI CHE HANNO L'ESERCIZIO SOCIALE COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Le associazioni e società sportive dilettantistiche con l'anno sociale coincidente con quello solare, sono tenute al versamento del secondo o unico acconto IRES e IRAP per l'anno 2011, in scadenza il prossimo 30 novembre.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dovranno corrispondere, invece, il secondo acconto entro il termine dell'undicesimo mese dell'esercizio successivo.

ESEMPIO: Associazione con esercizio sociale dal 01 settembre al 31 agosto il secondo acconto va versato entro il 31 luglio (11 mese).

Con la presente Informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IRES

L'acconto IRES 2011 è stabilito in misura pari al 100% dell'imposta relativa al periodo di imposta precedente, ovvero degli importi esposti:

- **a rigo RN17** del mod. UNICO 2011 SC utilizzato dalle società sportive dilettantistiche SRL;
- **a rigo RN28** del mod. UNICO 2011 ENC utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche

In particolare, il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato:

RN 17 / RN28	ACCONTO IRES 2011
NON SUPERIORE A € 20,66	Non dovuto
SUPERIORE A € 20,66 MA NON A € 257,50	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2011 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'11° mese dell'esercizio)
SUPERIORE A € 257,50	Versamento in 2 rate pari al: ♦ 40% di rigo RN17/28 entro il 16.6/6.7.2011 – 18.7/5.8.2011 con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e l'approvazione del bilancio avviene nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2010) ♦ 60% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2011 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese

	dell'esercizio)
--	-----------------

Si evidenzia, che qualora il contribuente ritenesse di conseguire un reddito inferiore a quello dell'esercizio precedente, sarà possibile effettuare il conteggio degli acconti sulla base del reddito atteso, anziché del reddito storico.

Al riguardo, occorre prestare particolare attenzione alla determinazione del reddito atteso, in quanto qualora tale **previsione risultasse errata** (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2011) è applicabile la **sanzione per insufficiente versamento** pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IRAP

L'acconto IRAP 2011 è stabilito in misura pari al 100% dell'imposta relativa al periodo di imposta precedente e va versato con le modalità e i termini stabiliti per l'acconto IRES.

L'ammontare dovuto è determinato considerando l'imposta evidenziata a **rigo IR22 "Totale imposta"** del mod. IRAP 2011.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'unica o seconda rata dell'acconto 2011 va effettuato con il mod. F24 (esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA) utilizzando i seguenti codici tributo:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002
Acconto IRAP (2° o unica rata)	3813

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Per il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame è prevista la sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo.

In caso di regolarizzazione con il ravvedimento operoso, detta sanzione può essere versata nelle seguenti misura ridotte:

- **dallo 0,2% al 2,8%** se il pagamento è effettuato **entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo
- **3%** (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito **tra 15 e 30 giorni dalla scadenza**;
- **3,75%** (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito **oltre 30 giorni** ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione.

Si rammenta infine che, in sede di regolarizzazione, come di consueto, oltre al versamento dell'importo dovuto e della sanzione vanno corrisposti anche gli interessi dell'1,5% calcolati a giorni e da esporre separatamente con gli specifici codici tributo.

ATTENZIONE NON VALGONO LE RIDUZIONI DEL 17% PREVISTE PER L'ACCONTO IRPEF DI NOVEMBRE

Si precisa che la riduzione di 17 punti percentuali dell'acconto dovuto al 30/11, oggetto del comunicato stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/11, è relativo alla sola IRPEF, e non all'IRES né all'IRAP, imposte per le quali restano quindi in vigore le regole illustrate